

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



## **OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2026 - Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2025**

Come ogni anno, si comunicano le novità e i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2026 relativo ai redditi 2025.

### **Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti**

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2026) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2025, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell'amministrato defunto.

Le certificazioni (modello Sintetico) da rilasciare ai percipienti saranno rese disponibili entro il termine del 16 marzo 2026, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 15 gennaio 2026 dell'Agenzia delle Entrate. Le stesse risulteranno fruibili con le consuete modalità, ovverosia tramite pubblicazione nell'area riservata del portale e nella sezione Documenti dell'app NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione "Archivio documenti" e la funzione di ristampa "Ultimo Cu elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi" per gli Uffici Responsabili.

Entro il medesimo termine saranno anche trasmesse all'Agenzia delle Entrate le CU 2026 (modello Ordinario).

Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2026 (31 ottobre 2026).

Si evidenzia, che l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni elaborate in riferimento ai creditori pignorati e agli eredi degli amministratori saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile, che dovrà provvedere in autonomia alla consegna agli intestatari. Al fine di agevolare tale attività sono messi a disposizione degli Uffici, tramite la funzione “*Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi*”, appositi elenchi nominativi per tipologia di percipiente (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori), ottenibili in formato .xls e contenenti tutte le informazioni utili per la consegna.

### **Novità introdotte per l'anno d'imposta 2025 e nella CU2026**

Di seguito sono elencate le principali novità introdotte per l'anno d'imposta 2025 in materia di tassazione dei redditi:

- Gestione del bonus fiscale (Art. 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207);
- Gestione dell'Ulteriore detrazione (L'articolo 1, comma 6 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207);

### **Applicazione conguagli**

Le voci di conguaglio determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi agli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno di imposta sono le seguenti:

|     |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 389 | Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92                                                                         |
| 390 | Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione                         |
| 394 | Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito                          |
| 381 | Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995) |
| 384 | Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)  |
| 382 | Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto                                                                               |
| 383 | Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto                                                                               |
| 008 | Conguaglio Irpef a credito                                                                                                     |
| 666 | Conguaglio Irpef a debito                                                                                                      |
| 669 | Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)                                                      |
| 671 | Conguaglio Bonus ART. 1, comma 4, L 207/2024                                                                                   |

Tutti i conguagli sono applicati integralmente sulla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo, si darà corso al recupero sulle rate successive.

Fanno eccezione i conguagli a debito di codice 669 per i quali, nel caso in cui l'importo del trattamento integrativo da recuperare sia maggiore o pari a 60 euro, è attuata la rateizzazione in 8 rate, in applicazione

delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 29 del 14 dicembre 2020), nonché i conguagli a debito di codice 666 e 671 per i quali, in applicazione delle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 16 maggio 2025, è stata attuata, nei casi previsti, la rateizzazione in 10 rate a partire dal mese di febbraio 2026.

Limitatamente al conguaglio fiscale, in caso di recupero sulle rate successive, l'importo recuperato subirà un incremento pari allo 0,50% mensile per interessi.

Si evidenzia che per alcuni amministratori per i quali in via presuntiva è stato riconosciuto nell'anno 2025 un importo di Bonus ex art.1, co 4, L. 207/2024 superiore al limite di 960,00 euro, è stato inserito tra i pagamenti fondamentali un importo pari alla differenza tra quanto erogato e il menzionato limite, portando contestualmente tale differenza in riduzione dell'IRPEF pagata.

Per i soggetti per i quali al momento dell'elaborazione risulti già segnalata nel sistema una data di cessazione successiva al 1° febbraio dell'anno corrente, gli eventuali conguagli a debito e le addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

### **CU con “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”**

È automaticamente escluso dal calcolo del conguaglio tutto il personale che risulti cessato entro il 1° febbraio dell'anno corrente o per il quale, non essendo prevista la corresponsione di compensi fissi e continuativi (ad es. personale della Scuola con contratto di supplenza breve e saltuaria, personale beneficiario di soli compensi accessori, personale che percepisce redditi assimilati, ecc.), non è possibile procedere all'applicazione dei conguagli e delle addizionali Irpef dovute a saldo per l'anno d'imposta e in acconto per l'anno corrente. Si evidenzia che sulla Certificazione Unica prodotta per il personale che rientra in tale casistica, non essendo stato calcolato il conguaglio, il campo “Ritenute” è valorizzato con il totale dell'imposta pagata nell'anno, non sono indicate le detrazioni, non sono valorizzati i campi delle addizionali regionale e comunali e nelle annotazioni è presente l'indicazione “*Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi*”.

### **Casi di mancata applicazione dei conguagli**

Per il personale vigente, per il quale non è stato emesso lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l'indicazione “addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate” e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto **469** – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio”. Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato.

Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come

prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione “Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nel sistema NoiPA sull’applicazione “Gestione Stipendi” e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

L’emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

### **Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima**

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l’aliquota massima da parte degli Uffici Responsabili, questa Direzione effettua il calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all’applicazione dell’eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

- se l’IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere *inferiore* all’IRPEF calcolata applicando l’aliquota forzata si procede a:
  - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all’imponibile l’aliquota *forzata* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
  - impostazione della casella **472** – “Applicazione maggiore ritenuta” nella Certificazione Unica;
- se l’IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere *maggiore* all’IRPEF calcolata applicando l’aliquota forzata, quest’ultima si considera assente e si procede a:
  - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all’imponibile le aliquote a scaglioni con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.

Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015.

Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell’aliquota forzata tra calcolo del cedolino e calcolo del conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino, in presenza di aliquota forzata, si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

- se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
- se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.

## **Gestione Stipendi – Rielaborazione CU**

Qualora intervengano sui dati relativi all'anno d'imposta 2025 con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali, gli Uffici Responsabili dovranno ricalcolare i conguagli utilizzando la funzione “*Elaborazione CU on line*” presente nel menù di aggiornamento “*Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU*” dell'applicazione “*Gestione Stipendi*”.

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello sul quale risulteranno automaticamente certificate le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita e con l'annotazione “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”. Si precisa che, nel caso in cui gli Uffici Responsabili intervengano “manualmente” sui conguagli risultanti dall'elaborazione automatica, movimentandoli tramite la funzione di aggiornamento “*Debiti vari*”, un'eventuale rielaborazione non terrà conto dei conguagli inseriti manualmente e pertanto la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici.

In caso di movimentazione dei dati relativi all'anno di liquidazione 2025 tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema,” *Gestione da File*” o “*Gestione singolo beneficiario*”, la rielaborazione dei dati, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile, è effettuata in modalità automatica.

Tutte le CU rielaborate dagli Uffici Responsabili o a seguito di comunicazione di compensi accessori liquidati fuori sistema sono ristampate a fine settimana e messe a disposizione sul portale NoiPA con il primo processo di pubblicazione utile.

## **Gestione Stipendi – Parametri fiscali**

Attraverso la funzione “Parametri fiscali” è possibile inibire il calcolo del conguaglio fiscale e/o della stampa del modello CU nonché indicare la richiesta di versamento autonomo dell'Irpef da parte del dipendente.

La funzione consente inoltre di impostare il parametro “Compensi conguagliati ai sensi dell'art. 29, comma 2 DPR 600/1973” per segnalare le partite senza conguaglio per le quali deve essere elaborata la sola CU modello ordinario con la casella **683** “Compensi non aventi carattere fisso e continuativo” barrata.

## **Gestione Accessori – Accessori fuori sistema**

Si ricorda che attraverso la funzione “Accessori fuori sistema” devono essere **esclusivamente** segnalate somme relative al reddito di lavoro dipendente (soggette alle detrazioni da art.13 comma 1 Tuir), cumulabili al punto 1 e 2 della CU.